

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 28/11/2017

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 03.12.2009, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, con l'intermediario resistente, anticipatamente estinto dopo il pagamento di 86 rate (su 120 complessive), senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.

La parte ricorrente, con nota del 10.03.2017, ha presentato preventivamente reclamo all'intermediario e, non soddisfatta del riscontro ricevuto con lettera del 03.04.2017, a seguito di esso ha proposto ricorso all'ABF chiedendo:

- il rimborso integrale degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi: "Commissioni bancarie" € 44,20; "Commissioni di intermediazione" € 1.801,57; "Oneri assicurativi" € 127,30; per complessivi € 1.922,07, somma già decurtata dell'abbuono di € 51,00 riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione.

Non consta, invece, che l'intermediario abbia fatto tenere le sue controdeduzioni, nonostante il sollecito inviato dalla Segreteria Tecnica di codesto Collegio all'intermediario in data 27 luglio 2017.

DIRITTO

Ciò chiarito in fatto, non può questo Collegio anzitutto esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente.

È noto, infatti, che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)", espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che «Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4», il quale ultimo sancisce che possa essere resa «... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1».

Ora, come già si è avuto modo di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/2011), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – come si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.

Pur in assenza di qualsiasi cooperazione dell'intermediario resistente nella procedura in essere, non pare possa revocarsi in dubbio che il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare tramite delegazione di pagamento.

È pacifico che l'istante ha rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento.

La parte ricorrente ha allegato copia del conteggio estintivo elaborato dall'intermediario in data 30/01/2017 con riferimento a 86 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 28/02/2017.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia del bonifico col quale ha provveduto, il giorno 24/02/2017 (valuta al 27/02/2017) al saldo degli importi chiesti dall'intermediario.

Nel conteggio estintivo consta un abbuono di € 51,00 per «ristoro commissioni».

Il Collegio, nel merito, richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015).

Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata, si richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nelle quali, anche ai sensi



dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c., si afferma tra l'altro che: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli "oneri assicurativi".

Il Collegio richiama, più specificamente, l'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assicurativi (criterio di distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti).

Con riferimento alle "commissioni di intermediazione" il Collegio, pur constatando la presenza sul contratto di prestito di timbro e firma di un mediatore creditizio appartenente alla rete distributiva, nel caso di specie, ritiene di poter accogliere la domanda di rimborso con la quale, sulla base dei principi sopra richiamati, si rileva il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la quota non maturata di tale voce di costo da retrocedersi secondo il citato criterio *pro rata temporis*, trattandosi peraltro di clausola di tenore identico a clausole già valutate dai Collegi ABF come *recurring*.

Anche con riferimento alla voce di costo concernente le "commissioni bancarie" si rappresenta quanto già sopra espresso con riferimento ad attività bancarie non chiaramente definite; peraltro è consolidato l'orientamento ABF che ha ritenuto *recurring* clausole di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell'odierna controversia e non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsene.

Con riferimento agli oneri assicurativi, non sono presenti in atti documenti da cui desumere criteri di liquidazione degli oneri non maturati diversi dal *pro rata temporis*.

Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi agli "oneri assicurativi" in contestazione sono, quindi, da considerarsi *recurring* e rimborsabili *pro rata temporis* (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordinamento ha ripreso quanto espresso nella già richiamata decisione n. 6167/2014).

Preso atto, quindi, che l'intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, in assenza di eccezione da parte dell'intermediario, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio *pro rata temporis*, secondo il prospetto che segue:

rate pagate	86	rate residue	34	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				156,00	44,20		44,20
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.358,48	1.801,57		1.801,57
<i>oneri assicurativi</i>				449,28	127,30		127,30
RIMBORSO in sede di conteggio estintivo							
<i>Rimborso commissioni</i>						51,00	-51,00
Totale							1.922,07

L'importo da retrocedere, come sopra calcolato, è pari ad € 1.922,07 e coincide con la somma chiesta dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (*ex multis* si veda il Collegio di Coordinamento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso «qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria», ne deriva «che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.922,07, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA